COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI

(Prov. di AQ)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10	OGGETTO: Approvazione tariffe Tari anno 2016.
Del 30/04/2016	

L'anno duemilasedici il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10:25 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla seduta in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	NOM	E E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	sig.	Gianni Di Cesare	Sindaco	X	
2	sig.	Gabriele Gianni	Consigliere		X
3	sig.	Roberto Isidoro	Consigliere	X	
4	sig.ra	Maria Bambina Federico	Consigliere	X	
5	sig.	Roberto Di Genova	Consigliere	X	
6	sig. ra	Patrizia Vecchiarelli	Consigliere	X.	
7	sig.	Mario Giannantonio	Consigliere	X	
8	sig.	Artur Shkoza	Consigliere		X
9	sig.ra	Manuela Cozzi	Consigliere	- ARISHI II	X
10	sig. ra	Giorgia Di Cesare	Consigliere	X	
11	sig.	Matteo Marcelli	Consigliere		X

Assegnati N. 11	Presenti N.7	
In Carica N. 11	Assenti N. 4	

Il Sindaco sig. Gianni Di Cesare, constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta, assume la presidenza del Consiglio Comunale e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Fania Colangelo

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016

Il sindaco relaziona sul punto in ordine alla opportunità di modificare le tariffe per gli agriturismi passando dalla categoria 16 alla categoria 5, come sollecitato da diverse associazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- > l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- > la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 12/07/2014, il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente deliberazione dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 85.857,98, così ripartiti:

COSTI FISSI

€. 12.378,75

COSTI VARIABILI

€ 73.479,23

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 28/07/2015, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2015;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.

64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
 stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
 telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
 www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti da favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che tali tariffe assicurano l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

allegato A)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016 UTENZE DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Variabile al mq
1)	Nuclei familiari composti da n. 1 componente	0,178	86,02
2)	Nuclei familiari composti da n. 2 componenti	0,209	172,04
3)	Nuclei familiari composti da n. 3 componenti	0,238	220,42
4)	Nuclei familiari composti da n. 4 componenti	0,257	279,56
5)	Nuclei familiari composti da n. 5 componenti	0,264	349,45
6)	Nuclei familiari composti da n. 6 componenti	0,261	403,21

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Fissa al mq.	Variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,114	0,466
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,293	3,249
3	Stabilimenti balneari	0,229	0,879
4	Esposizioni, autosaloni	0,326	0,848
5	Alberghi con ristorante	0,417	1,593
6	Alberghi senza ristorante	0,326	1,413
7	Case di cura e riposo	0,340	1,295
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,977	1,356
9	Banche ed istituti di credito	0,423	1,837
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e	0,977	1,164
	altri beni durevoli		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio	0,293	1,766
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	0,299	1,060
	elettricista		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,319	1,127
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,206	0,788
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,264	1,007
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	0,902	3,442
17	Bar, caffè, pasticceria	0,713	2,724
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	0,548	2,097
	generi alimentari		
19	Plurilicenze alimentari	0,261	1,978
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,326	1,413
21	Discoteche, night club	0,451	1,722

IL PRESIDENTE , Cesare Gianni

IL CONSIGLIERE ANZIAN

Gianni Gabriele

Dott.ssa Fayl

Il Segretario, preso atto delle seguenti attestazioni a rilevanza interna, di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei procedimenti dei diversi servizi comunali ed istruttori degli atti deliberativi ed ai sensi del comma 2, art. 49 del TUEL 267/2000, esprime il parere di regolarità, in relazione alle proprie competenze:

Responsabile del Servizio Tecnico comunale	-
ng. Elio Di Cesare	
l Responsabile del Procedimento del servizio Finanziario Lag. Fabio Di Ianni	
Visto di regolarità Contabile ai sensi dell'art, 49 del TUEL espresso dal Responsabile del	

Procedimento del Servizio Finanziario Rag. Fabio Di Ianni

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Fania Colangelo

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 3 1/2/1/10. 2016 12/06/2016

3 a Mig. 2016 Anversa degli Abruzzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per

decorrenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

Anversa degli Abruzzi 3 0 Mag. 2018

IL SEGRETARA

☐ ORIGINALE della deliberazione

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo

Anversa degli Abruzzi 118 118 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE